



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato allo sport

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, e, in particolare l'articolo 26 relativo all'Ufficio per lo sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, ai sensi del quale l'Ufficio per lo sport assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2020 al reg. n. 1686, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2021, con il quale Valentina Vezzali è stata nominata Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti il 7 aprile 2021 al reg. 726, con il quale la Sottosegretaria di Stato Valentina Vezzali è stata delegata ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport;

CONSIDERATI gli interventi normativi di rango primario sinora adottati per introdurre misure di contenimento e per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

VISTO il decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105 convertito con modificazioni in legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», in particolare l'art. 3, comma 1 lettera b) che disciplina l'impiego certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso agli eventi sportivi;

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni in legge 24 settembre 2021, n. 133 recante «misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato allo sport

VISTO il decreto-legge del 21 settembre 2021, n.127, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, «recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

VISTO il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

VISTO l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 che prevede che “In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico”;

VISTO l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, che prevede che “In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport”;

VISTO l'art. 5, comma 3-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, che prevede che “dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato allo sport

pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2”.

VISTO l'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, che prevede che “A decorrere dal 10 marzo 2022, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive”;

CONSIDERATE le “Linee Guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive” redatte in data 3 gennaio 2022 ai sensi del decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52 e aggiornate da ultimo dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229;

PRESO ATTO che il Comitato tecnico-scientifico, nel verbale n. 48 del 27 settembre 2021, ritiene possibile che siano autorizzate delle deroghe ai suddetti limiti, con l'applicazione – oltre che delle Linee guida previste dalla normativa vigente – di specifici protocolli che tengano conto delle caratteristiche dell'impianto utilizzato, delle condizioni di afflusso e di deflusso degli spettatori, nonché del presumibile atteggiamento del pubblico in relazione al tipo di evento in questione;

VISTA la nota inviata in data 15 marzo 2022 prot. 13789 con la quale il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, ha richiesto al Sottosegretario con delega allo Sport Valentina Vezzali, per la gara di qualificazione alla fase finale del Campionato del Mondo di Calcio 2022 Italia-Macedonia del Nord, in programma allo Stadio Renzo Barbera di Palermo il prossimo 24 marzo, una deroga per consentire l'accesso del pubblico nella misura della capienza massima autorizzata dell'impianto;

VISTO il Protocollo trasmesso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio allegato alla citata nota del 15 marzo 2022, contenente disposizioni volte a massimizzare l'efficacia delle misure di prevenzione per l'evento sopra citato;

PRESO ATTO che il Ministero della Salute, con nota prot. n. 4628 del 14 marzo 2022, valutato l'andamento della situazione epidemiologica e della rilevanza sportiva dell'evento, ha espresso il suo nulla osta in merito alla eventuale adozione, da parte del Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport, di una deroga, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87;

RITENUTO di autorizzare la deroga per l'evento;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato allo sport

DECRETA

Art. 1

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Con riferimento alla gara di qualificazione alla fase finale del Campionato del Mondo 2022 Italia-Macedonia del Nord, in programma allo Stadio Renzo Barbera di Palermo il prossimo 24 marzo 2022, all'aperto, è consentito l'accesso del pubblico per la capienza massima autorizzata dell'impianto.
3. In aggiunta alle misure previste dal succitato Protocollo e alle disposizioni richiamate in premessa e allegate al presente provvedimento, dovrà essere rispettato l'obbligo del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di tipo FFP2.
4. Dovranno inoltre essere ben identificati, e ogni qualvolta possibile separati, i percorsi di afflusso e di deflusso del pubblico.
5. L'ingresso presso all'impianto sportivo è riservato a persone in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, così come previsto dall'art. 9-bis.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo in base alla normativa vigente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.sport.governo.it).

Roma, 16 marzo 2022

Valentina Vezzali



Firmato digitalmente da
VEZZALI MARIA VALENTINA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Registrato dalla Corte dei Conti
Il 21 marzo 2022 al n. 688